

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione

(Causa F-27/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell'AIPN — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado seguita da una promozione — Proporzionalità della sanzione)

(2015/C 245/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare le decisioni di retrocedere il ricorrente al grado AD 8 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, punto f) dell'allegato IX dello Statuto nonché domanda di risarcimento danni per i danni morali e materiali asseritamente subiti

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *CX sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea*

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013, pag. 56.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione

(Causa F-5/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Sanzione disciplinare — Revoca — Mancata audizione del funzionario interessato da parte dell'AIPN — Inosservanza del diritto ad essere sentiti)

(2015/C 245/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di revocare il ricorrente, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto senza riduzione dei diritti a pensione, in seguito a un'indagine interna iniziata successivamente a un'inchiesta dell'OLAF avviata nei confronti di un'impresa, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Dispositivo

- 1) *La decisione del 16 ottobre 2013 con cui la Commissione europea ha inflitto a CX la sanzione della revoca senza riduzione pro tempore della pensione è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CX, incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F-5/14 R.*

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014, pag. 27.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 giugno 2015 — EF/SEAE

(Causa F-65/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale del SEAE — Funzionari — Esercizio di promozione 2013 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 — Obiezione formulata dal ricorrente rispetto all'elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione — Articolo 45 dello Statuto — Anzianità minima di due anni nel grado — Calcolo del periodo di due anni — Data della decisione di promozione)

(2015/C 245/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EF (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni recanti diniego di promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2013, allorché egli figurava nell'elenco di funzionari promovibili.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *EF sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Servizio europeo per l'azione esterna.*

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014, pag. 26.